COMUNE DI PERRERO

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 5 DEL 24-02-2020

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE

L'anno duemilaventi addì ventiquattro del mese di febbraio, il Sindaco Richaud Laura

Visti gli articoli 32, 117, comma 2 lett. Q) e 118 della Costituzione;

Visto l'articolo 50 comma 5 D.lgs 267/2000;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista l'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione Civile n. 630 dello 03.02.2020;

Preso atto che nelle giornate del 22 e 23 febbraio 2020 sono stati accertati alcuni casi di infezione da coronovirus COVID 19 inerenti territori del pinerolese;

Considerato che è in corso la completa definizione della catena epidemiologica nel contesto piemontese e che non può escludersi il coinvolgimento del territorio comunale in assenza di immediate misure di contenimento;

Preso atto del carattere diffusivo dell'epidemia e del notevole incremento dei casi notificati all'Organizzazione Mondiale della Sanità;

Vista l'ordinanza contingibile ed urgente n. 1 del 23.02.2020 del Ministero della Salute d'Intesa con il Presidente della Regione Piemonte con la quale si ordina;

a) La sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi, in luogo pubblico o privato, sia in luoghi chiusi che aperti al pubblico, anche di natura culturale, ludico, sportiva e religiosa;

b) La chiusura dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, corsi professionali (ivi compresi i tirocini), master, corsi universitari di ogni grado e università per anziani, con esclusione degli specializzandi nelle discipline mediche e chirurgiche e delle attività formative svolte a distanza;

c) La sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 dei Codici dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.Lgs. 42/2004, nonché dell'efficacia delle disposizioni regolamentari sull'accesso libero o gratuito a tali istituti o luoghi;

d) La sospensione di ogni viaggio di istruzione sia sul territorio nazionale che estero;

e) La prevenzione dell'obbligo da parte di individui che hanno fatto ingresso nel Piemonte da zone a rischio epidemiologico come identificate dall'organizzazione Mondiale della Sanità di comunicare tale circostanza al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda sanitaria competente per territorio per l'adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.

Rilevata pertanto la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per contenere e contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Ritenuto pertanto che ricorrano le condizioni di necessità ed urgenza di cui all'art. 50 del D.Lgs. 267/2000 che giustificano l'adozione di misure eccezionali volte a ridurre il rischio di contagio;

Valutate le soluzioni tecniche possibili, nel rispetto dei principi di precauzione e proporzionalità;

ORDINA

Ad integrazione delle suddette previsioni di cui all'ordinanza contingibile ed urgente n. 1 del 23.02.2020 del Ministero della Salute d'Intesa con il Presidente della Regione Piemonte, la sospensione su tutto il territorio comunale dalla data odierna e sino a tutto il 29 febbraio 2020

1) di tutte le attività ludico-sportive extrascolastiche e dell'attività in tutti gli impianti sportivi comunali;
2) di ogni attività presso i centri di incontro.

DISPONE

Che la presente ordinanza immediatamente esecutiva sia pubblicata all'albo pretorio dell'ente, sul sito istituzionale dello stesso e trasmessa: al Prefetto di Torino e al Comando Carabinieri della compagnia di Perrero.

L'inosservanza della presente ordinanza è punita ai sensi dell'art. 650 c.p.

Gli Agenti della Forza pubblica sono incaricati di far rispettare la presente Ordinanza.

Ai sensi dell'art. 3 della L. n. 241/90 si informa che avverso il presente provvedimento è ammesso:

- Il ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto all'albo pretorio di questo Comune, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni;
- Ricorso amministrativo al Prefetto di Torino nel termine di 30 (trenta) giorni dalla notificazione o dalla piena conoscenza.

Il Sindaco
Laura Richaud